

## CIN E SICUREZZA: 2 MESI PER ADEGUARSI, POI SANZIONI

*Istituito l'obbligo per locazioni turistiche, affitti brevi e strutture ricettive di possedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN).*

*Scopri quali sono gli obbli da rispettare e le possibili sanzioni.*



### ❖ CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN)

A seguito dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.103, dal 03 settembre 2024 decorre **l'obbligo di possedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN)**, da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l'esposizione all'esterno delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve o turistica.

Per mettersi in regola sono previsti 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta.

Il Ministero del Turismo comunica così l'entrata in funzione di due nuovi strumenti:

- la **banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR)**, una mappatura degli esercizi ricettivi su scala nazionale;
- il **portale telematico** per l'assegnazione del CIN.

Solo attraverso la BDSR è possibile richiedere il CIN, presentando apposita istanza sulla [piattaforma](#), corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante i **dati catastali** dell'unità immobiliare o della struttura.

Nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, va dichiarata anche la sussistenza dei requisiti di **sicurezza degli impianti**.

Essendo un obbligo di legge, per chi non provvederà alla richiesta del CIN è prevista una **sanzione da 800 a 8.000 euro** in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

Per chi, invece, non espone il CIN all'esterno dello stabile in cui sono collocati l'appartamento o la struttura e per chi non indica il CIN negli annunci (compresi gli intermediari immobiliari e i gestori di portali), la sanzione va da 500 a 5.000 euro sempre in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile e, inoltre, comporta anche l'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato.

## ❖ MISURE DI SICUREZZA ANTINCENDIO

Il CIN si ottiene solo se si è in regola con i requisiti di sicurezza e si hanno sempre 60 giorni di tempo per correre ai ripari.

Nello specifico le **unità abitative dovranno essere dotate** di:

- **estintori portatili;**
- **rilevatori di gas e monossido di carbonio.**

Nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, è necessario anche rispettare i requisiti di sicurezza degli impianti come da normativa vigente.

Per chi non si adegua sono previste **sanzioni da 600 a 6.000 euro per ogni violazione accertata.**

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI  
SUL NOSTRO SITO  
[www.pierlucaeassociati.it](http://www.pierlucaeassociati.it)